



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

[Handwritten signature]
Il giorno 14 dicembre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **FASHION LAB SRL IN FALLIMENTO**, nell'ambito dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 Legge 223/91, anche ai fini dell'accesso al trattamento di CIG in deroga, ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Sergio Quadri, in qualità di consulente del lavoro, in forza di delega;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI LAZIO, EMILIA ROMAGNA, ABRUZZO, SARDEGNA e FRIULI V.G., benché formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- la Società, non destinataria di ammortizzatori a regime, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna in data 20.10.11, con previsione dell'esercizio provvisorio dell'attività sino al 30.10.11;
- il Curatore fallimentare, Dott. Germano Camellini, ha avviato con lettera del 25.10.11 procedura di licenziamenti collettivi con riguardo all'intero organico aziendale e, con successiva nota trasmessa in data 14.11.11 (prot. 6095 del 24.11.11) la Curatela ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in fase sindacale, richiedendo la prosecuzione del confronto tra le Parti in sede ministeriale.

[Five handwritten signatures]

- con nota (prot. n.7258) del 09.12.11 questo Ministero ha, pertanto, convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, la Curatela ha dichiarato l'esistenza di n. 6 apprendisti sull'organico complessivo di 24 lavoratori e, pertanto, con separato verbale in data odierna le Parti hanno concordato il ricorso alla mobilità in deroga con riguardo ai lavoratori apprendisti.

CONSIDERATA

la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATA

la richiesta formulata dalle Parti sociali di accedere ad un periodo complessivo di 12 mesi di Cig in deroga

VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al Punto 11. che "le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31.12.11"

**TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**


1. Le Parti concordano di concludere positivamente la fase amministrativa della procedura in oggetto, anche al fine di accedere allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con riguardo ai lavoratori non apprendisti in forza alla Società. Le Parti concordano, inoltre, al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori durante il periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale, quale strumento di gestione degli esuberi, la messa in mobilità dei lavoratori posti in Cig in deroga, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, unicamente al fine di consentire l'esodo dei lavoratori, che non si oppongano e, pertanto, senza ricorso ad ulteriori strumenti di ammortizzatori sociali in deroga. A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il periodo complessivo di fruizione del trattamento di Cig in deroga pari a 12 mesi.
2. La Curatela fallimentare presenterà, al competente Ufficio della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della autorizzazione del trattamento di **CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011), a decorrere dal 31.10.11 (data successiva al termine del periodo di esercizio provvisorio dell'attività) e sino al 31.12.11, con riguardo ad un numero massimo di **18 lavoratori** non apprendisti, pari all'intero organico in forza ad esclusione degli apprendisti, di cui n. 4 lavoratori della Sede di Aiello del Friuli (UD), n. 4 lavoratori della Sede di Sant'Oreste (RM), n.3 lavoratori della Sede di Sestu (CA), n.1 lavoratore della Sede di Russi (RA), n. 4 lavoratori della Sede di Casalecchio di Reno (BO), n. 2 lavoratori della Sede di Pescara.

3. I lavoratori saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione a fronte della totale cessazione dell'attività.
4. La Curatela richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
7. **Le Parti convengono già da ora che la Curatela presenterà nuova istanza al fine di ottenere l'ulteriore periodo residuo di Cig in deroga, a seguito dell'entrata in vigore, a far data dal 01.01.12, della Legge 183/11 (Legge di Stabilità 2012).**
8. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
9. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Curatela dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 Legge 223/91, anche al fine dell'accesso allo strumento di Cig in deroga.

Letto, confermato e sottoscritto.


FASHION LAB SRL IN FALLIMENTO



FILCAMS CGIL



FISASCAT OSL



UILTuCS UIL



ITALIA LAVORO



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

